

STEFANO GRASSI

# AMBIENTE E DIRITTO

ESTRATTO

da

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE  
«LA COLOMBARIA». ATTI E MEMORIE  
Vol. LXXXIII. 2018 (N.S. - LXIX)



Leo S. Olschki Editore  
Firenze

# ATTI E MEMORIE

DELL'ACCADEMIA TOSCANA  
DI SCIENZE E LETTERE

LA COLOMBARIA

*283° anno dalla fondazione*

VOLUME LXXXIII

NUOVA SERIE – LXIX

ANNO 2018



FIRENZE

LEO S. OLSCHKI EDITORE

MMXIX



# ATTI E MEMORIE

DELL'ACCADEMIA TOSCANA  
DI SCIENZE E LETTERE

LA COLOMBARIA

*283° anno dalla fondazione*

VOLUME LXXXIII

NUOVA SERIE – LXIX

ANNO 2018



FIRENZE  
LEO S. OLSCHKI EDITORE  
MMXIX

*Tutti i diritti riservati*

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI  
Viuzzo del Pozzetto, 8  
50126 Firenze  
[www.olschki.it](http://www.olschki.it)

Registrazione del Tribunale di Firenze n. 579, 5 aprile 1952

---

ISBN 978 88 222 6649 1

STEFANO GRASSI

AMBIENTE E DIRITTO\*

\*Lezione tenuta in Colombaria il 26 aprile 2018.

*Il linguaggio giuridico è un linguaggio convenzionale  
... nato dalla storia e giustificato solo dalla storia e nella  
storia destinato a trasformarsi e svolgersi.*

GIACOMO DEVOTO

## PREMESSA

Negli ultimi tre decenni dello scorso secolo, la questione ambientale ha assunto una dimensione epocale drammatica. Gli scienziati (a partire dal club di Roma, all'inizio degli anni 70) hanno segnalato la gravità delle conseguenze che il modello occidentale di sviluppo ha prodotto sulle risorse naturali e sul loro equilibrio; così come l'impetuosa crescita demografica, nelle economie emergenti del nostro pianeta, ha posto in evidenza i limiti degli equilibri naturali e i rischi per la biosfera.

I tempi di evoluzione e resilienza dei sistemi naturali, infatti, non tengono il passo con la rapidità dell'evoluzione tecnologica e delle sue capacità di consumo dei beni ambientali. Si tratta di una crisi ambientale del pianeta che sfida tutte le scienze umane.

L'emergenza ambientale esige quindi un approccio interdisciplinare (che investe contestualmente sia le culture scientifiche e tecniche sia le culture umanistiche). Nel campo del diritto, la sfida coinvolge tutti i saperi giuridici e la loro capacità di affrontare i problemi, in un contesto nel quale le valutazioni politiche e tecniche si intersecano in modo inevitabile con tutti gli aspetti della vita sociale ed in particolare con la necessaria definizione – che è propria della dottrina giuridica – dei principi e delle regole per disciplinare i rapporti tra i valori che si contrappongono (come ambiente e sviluppo; salute e crescita economica).

I giuristi sono così chiamati ad affrontare nuove sfide e a coltivare la loro particolare, sebbene antica, attenzione per il carattere dinamico, proiettato verso il futuro, delle scelte normative.

## LA DIMENSIONE GIURIDICA DELL'AMBIENTE

La prima sfida (ancora non pienamente risolta) è costituita dalla stessa difficoltà di individuare con chiarezza il perimetro e la dimensione giuridica del concetto di ambiente, quale oggetto di tutela da definire a livello normativo.

Sicuramente alcune definizioni o sono troppo ampie *tutto ciò che circonda l'uomo* o troppo dettagliate (con elencazioni articolate delle risorse naturali: beni abiotici e biotici, ma anche bellezze naturali e paesistiche, ecc.) o troppo generiche (come la definizione degli obiettivi di *elevata tutela dell'ambiente e della qualità della vita*).

In realtà, la dimensione giuridica dell'ambiente assume un rilievo autonomo nel momento in cui si individua, come oggetto della tutela, l'insieme delle risorse e il loro equilibrio.

Ed infatti, la disciplina giuridica per la tutela dell'ambiente si è sviluppata adeguatamente solo dal momento in cui le norme sono state dettate non per la tutela delle singole risorse, ma da quando (a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, nel diritto internazionale; dall'Atto unico europeo del 1986 e dalla successiva evoluzione dei Trattati, nel diritto euro-unitario; dall'inserimento nella nostra Costituzione della 'tutela dell'ambiente dell'ecosistema', come obiettivo affidato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nel 2001) si è affermata l'esigenza di una considerazione unitaria dell'ambiente come oggetto di tutela giuridica, recependo in buona sostanza l'ampia definizione data dalla Corte internazionale di giustizia in una pronuncia dell'8 luglio 1996 («l'ambiente non è un'astrazione, ma rappresenta lo spazio vitale, la qualità della vita e la salute degli esseri umani, incluse le generazioni future»).

L'ambiente quindi è concetto unitario, che assume – come tutte le categorie giuridiche generali – un carattere multireferenziale, trasversale a tutti gli altri principi e valori definiti dalla disciplina normativa. Si tratta di almeno tre tipi di relazioni:

- a) quella tra l'uomo e la natura (in cui si contrappone una visione antropocentrica a quella ecocentrica);
- b) la relazione diacronica e dinamica che caratterizza gli ecosistemi (non solo risorse e beni ambientali, ma 'equilibri ambientali');
- c) la relazione con le diverse dimensioni delle aree territoriali (dalla biosfera alle risorse ambientali di territori regionali, ai singoli ecosistemi).

La complessità di queste relazioni rende difficile ridurre la prospettiva giuridica negli schemi classici dei diritti e dei doveri. Si può parlare di un 'diritto all'ambiente', ma ci si trova di fronte ad uno schema che non trova un oggetto definito di tutela giuridica (la formula delle posizioni soggettive attive deve, infatti, considerare beni della vita chiaramente individuabili e definibili nei loro limiti; ma l'ambiente sfugge a definizioni statiche e 'a priori'); né è sufficiente parlare – come è certamente preferibile – di doveri verso la natura, se non nei termini ampi del principio di solidarietà e responsabilità che investe una pluralità di rapporti e di esigenze ambientali che i vari settori del diritto devono affrontare in modo strategico e articolato.

La prima risposta alle sfide dell'ambiente, per il diritto, consiste quindi nel considerare le modalità con cui riconoscere l'ambiente come 'valore', come obiettivo condiviso, capace di generare diritti e doveri strumentali al suo raggiungimento. Occorre, in altri termini, elaborare principi e linee guida che consentano di disciplinare in modo coordinato le molteplici relazioni che sono coinvolte ed indirizzare le azioni e la tutela verso il comune obiettivo.

Risultano insufficienti gli strumenti tradizionali del diritto positivo: il carattere dinamico e complesso delle relazioni che fanno riferimento alla tutela dell'ambiente è difficilmente compatibile con le previsioni generali e astratte della legislazione (secondo lo schema classico 'se è A deve esserci B', con regole poste per tutti ed una volta per tutte). Non è infatti possibile avere discipline uniformi con riferimento a situazioni e equilibri ambientali che assumono di volta in volta caratteri e specificità diverse; che richiedono discipline giuridiche flessibili e capaci di adeguarsi alla particolare concretezza delle emergenze e dei problemi da affrontare. Risultano insufficienti anche le logiche di comando e controllo, con l'applicazione di meri sistemi sanzionatori: l'ampiezza e la drammaticità dei problemi posti dalle crisi ambientali esigono l'attivazione di forme di coinvolgimento e di assunzione di responsabilità collettiva, utilizzando tecniche normative promozionali capaci di attivare collaborazioni diffuse e proattive.

La sfida più importante per il giurista diventa non tanto quella di produrre norme di tutela (che si moltiplicano in progressione geometrica, inseguendo le emergenze ambientali e creando un vero e proprio inquinamento legislativo) bensì quella di individuare nuovi principi, ispirati ad una razionalità strategica, adottando nuovi strumenti e nuovi procedimenti, riconoscendo nuovi diritti (come quello all'informazione ambientale, o come i diritti delle future generazioni). In questa direzione si muovono i sistemi giuridici a livello internazionale, ed europeo, così come nel nostro ordinamento costituzionale.

*L'ambiente umano e l'ambiente naturale si degradano insieme e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale.*

PAPA FRANCESCO

## IL RAPPORTO UOMO-NATURA: L'AMBIENTE COME PRESUPPOSTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Nel valutare il rapporto tra l'uomo e la natura, si può definire l'ambiente secondo una concezione antropocentrica (che vede l'uomo porsi come soggetto attivo nei confronti dei beni e degli equilibri ambientali, per utilizzare le risorse naturali e garantire, con la tutela dell'ambiente, le proprie condizioni di vita: si tratta dell'impostazione largamente prevalente delle norme positive di quasi tutti gli ordinamenti occidentali, in particolare nella disciplina dell'Unione europea) ovvero aderire ad una concezione ecocentrica (che vede l'ambiente e la natura come valore in sé e l'uomo come elemento vitale che trova il suo posto nell'equilibrio della biosfera: si tratta di un'impostazione che solo in parte trova riscontri normativi e che influenza alcune delle più radicali proposte di riconoscimento dei 'diritti della natura'). Sotto questo profilo la definizione di ambiente investe scelte che riguardano la dimensione etica del rapporto tra uomo e natura (le scelte tra il paradigma tecnocratico e il dovere dell'uomo come custode della natura). Ciò significa, sul piano giuridico, effettuare preliminarmente scelte sul piano del diritto costituzionale.

Non è un caso che il riconoscimento dell'ambiente come valore costituzionale (come obiettivo fondamentale e condiviso della collettività) sia stato elaborato dalla giurisprudenza delle Corti costituzionali (la nostra Corte, come quella Cedu e la Corte di Giustizia UE) a partire dal principio personalista.

I diritti della persona si collegano, infatti, con le esigenze della tutela dell'ambiente, consentendo il riconoscimento dei nuovi diritti, strettamente correlati alla garanzia delle risorse essenziali (si pensi al riconoscimento del diritto all'acqua come diritto fondamentale, così come alla definizione del diritto di proprietà come diritto condizionato dalle esigenze sociali cui deve rispondere; si pensi anche ai diritti di partecipazione e di trasparenza che proprio nella legislazione ambientale hanno avuto il loro primo riconoscimento).

Al principio personalista si accompagna il principio di solidarietà, funzionale allo sviluppo della personalità e diretto a stabilire l'obbligo di assumere la responsabilità rispetto a problemi che investono l'intera collettività, come quello dell'ambiente (si possono citare gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.; e si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, che ha riconosciuto l'ambiente come valore costituzionalmente garantito e protetto, a partire dall'art. 32 Cost., che riconosce il diritto alla salute come *diritto fondamentale e interesse della collettività* e dall'art. 9 Cost., che tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico

della nazione, definendo il paesaggio come *l'ambiente naturale modificato dall'uomo*).

A questa impostazione corrispondono due principi fondamentali del diritto dell'ambiente, nati dapprima nel diritto internazionale ed ora presenti sia nei Trattati europei, che nelle costituzioni di un numero sempre crescente di Stati (su 193 costituzioni vigenti, in quelle di ben 149 Stati vi sono norme introdotte di recente in cui si esplicita la tutela dell'ambiente).

In primo luogo, il principio della primarietà dell'ambiente, che non significa prevalenza assoluta degli interessi ambientali; ma introduce nei sistemi giuridici il principio operativo di 'integrazione', ben espresso dalla Carta di Nizza, sui diritti fondamentali europei, oggi recepiti dal Trattato sull'Unione europea («le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile» – art. 11), con la conseguente necessità di attivare procedimenti che consentano di valutare, per ciascuna decisione, in primo luogo, gli effetti che l'azione decisa potrà produrre sugli equilibri ambientali.

In secondo luogo, il principio dello 'sviluppo sostenibile', con il riconoscimento dei diritti delle future generazioni, secondo il principio di equità intergenerazionale, che fa assumere all'attuale generazione la responsabilità del mantenimento degli equilibri ambientali e della garanzia di non esaurimento delle risorse (la sostenibilità si risolve infatti, secondo la nota definizione del rapporto Bruntland del 1997 che dice: «uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri»).

*Tutte le scienze si danno mano scambievolmente...  
Niuna forse ven ha in cui maggiore debba sentirne l'alleanza quanto quella del diritto e dell'utilità sociale.*

GIAN DOMENICO ROMAGNOSI

#### LA DIMENSIONE DIACRONICA DELL'AMBIENTE E GLI STRUMENTI PER IL DIALOGO SCIENTIFICO

Alla relazione diacronica e dinamica degli equilibri naturali consegue la necessità di valutare la dimensione scientifica dei problemi ambientali, con attenzione all'evoluzione delle conoscenze (nella continua acquisizione di nuovi dati e nella continua evoluzione della percezione e della consapevolezza dei complessi equilibri che si vengono a determinare). In presenza di una costante contrapposizione tra le esigenze della cultura e della scienza, da un lato, e gli impulsi e le paure derivanti dalle valutazioni emozionali dei

fenomeni da affrontare, dall'altro, vanno ricercati e definiti criteri di metodo, capaci di individuare tempestivamente i possibili sviluppi delle crisi ambientali e acquisire conoscenze scientifiche che consentano di affrontarle (al fine di soddisfare in modo adeguato l'esigenza di una completa e tempestiva informazione, sia nei confronti dei soggetti interessati sia sulle diverse opzioni e rimedi praticabili).

Si possono richiamare sia i Trattati dell'Unione europea sia la nostra Costituzione, che hanno affermato principi in tema di rapporto tra la tutela dei diritti e l'acquisizione dei dati tecnici scientifici in grado di garantirne e svilupparne le prospettive.

Nella nostra Costituzione, l'art. 9, I co. (che promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica) e l'art. 33, I co. (che garantisce la libertà dell'arte e della scienza) hanno permesso lo sviluppo nella nostra legislazione ambientale dei fondamentali principi di 'prevenzione' e di 'precauzione'.

Il principio di 'prevenzione' presuppone che solo la piena conoscenza degli effetti sull'ambiente di ogni attività o programma da realizzare permette di tutelare l'ambiente (per l'ovvia constatazione che le conseguenze negative di un intervento lesivo degli interessi ambientali sono di regola irreversibili): di qui i nuovi procedimenti per la 'valutazione di impatto ambientale' dei progetti, la 'valutazione ambientale strategica' dei piani e programmi, la 'valutazione d'impatto sanitario' delle attività industriali.

La 'precauzione' anticipa la soglia dell'azione preventiva anche alle ipotesi in cui manca la certezza scientifica sulle conseguenze per l'ambiente di determinati comportamenti: si tratta di attivare strumenti di cautela (moratorie, monitoraggi, rinvio delle azioni a dopo che siano acquisiti ulteriori dati scientifici che escludono danni alla salute e all'ambiente) in grado di attivare una strategia strutturata, comprendente la valutazione, la gestione e la comunicazione delle considerazioni scientifiche sul 'rischio' che è possibile ipotizzare.

L'applicazione dei nuovi principi di 'prevenzione' e di 'precauzione' permette di impostare correttamente il tema del bilanciamento tra i valori della salute e dell'ambiente, da un lato, e i valori del lavoro e dell'iniziativa economica, dall'altro.

Si può fare riferimento ad alcune recenti vicende di contrapposizione tra le istanze ambientaliste e le istanze dello sviluppo economico nel nostro Paese (come il lungo contenzioso sui limiti all'inquinamento elettromagnetico; le vicende – che hanno dato luogo oltre che a contenziosi giurisdizionali anche a consultazioni referendarie – in materia di produzione di energia nucleare ed estrazione in mare degli idrocarburi; così come la drammatica vicenda dell'Ilva e le soluzioni emergenziali che hanno caratterizzato le diverse valutazioni dei valori da tutelare sia negli interventi di legislazione primaria, in via di emergenza, sia negli interventi dell'Amministrazione,

sia nelle particolarmente incisive valutazioni – ed iniziative – dei giudici penali e amministrativi che hanno riguardato lo stabilimento di Taranto), per constatare come la soluzione di tali conflitti trovi risposte concrete, in prima battuta, nelle sedi giurisdizionali. Emblematica la prospettiva individuata dalla nostra giurisprudenza costituzionale, nel caso dell'Ilva: nella nota sentenza n. 35 del 2013, la Corte ha chiarito la necessità di effettuare, in concreto e in sede di prescrizioni dettate nelle autorizzazioni amministrative, il bilanciamento tra il valore costituzionale dell'ambiente e i valori del lavoro e della libertà di impresa; con la fondamentale precisazione che nessuno di tali valori può essere 'tiranno' e che occorre individuare nelle condizioni sitospecifiche il corretto punto di integrazione e di equilibrio.

Il bilanciamento tra i diritti fondamentali è, infatti, necessario e trova la sua soluzione nell'acquisizione delle conoscenze tecnico-scientifiche che permettono di individuare i limiti che le attività economiche debbono rispettare (è il tema centrale delle migliori tecnologie disponibili e dei limiti entro i quali tali migliori tecnologie disponibili possono essere imposte alle imprese), con il corollario della necessaria dinamicità e temporaneità delle soluzioni (le autorizzazioni ambientali debbono essere a tempo determinato e sono sempre soggette a revisioni, con l'esigenza di attivare monitoraggio e organismi tecnici scientifici in grado di effettuarli, ma anche di garantire la disponibilità di un flusso costante e corretto di dati cui fare riferimento).

In questo contesto vengono anche elaborate nuove modalità di coordinamento nell'azione amministrativa (secondo gli schemi degli accordi di programma, delle intese, delle conferenze di servizi), prevedendo in particolare strumenti di programmazione economica che consentano il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione degli interessati alle decisioni.

Assume così rilievo decisivo anche la definizione delle modalità di elaborazione delle norme tecniche e delle procedure per l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle norme di tutela ambientale. Occorre stabilire criteri sia per l'elaborazione di tali norme sia per attivare forme di dibattito scientifico che le precedano e forme di partecipazione trasparente alla loro elaborazione. Va distinto chiaramente il momento dell'attività conoscitiva e tecnica che permette di definire le normative da adottare rispetto alle scelte di merito politico e di indirizzo che devono essere adottate nelle sedi parlamentari (dove sono rappresentati tutti gli interessi potenzialmente coinvolti). Vi è anche la necessità di individuare fonti regolamentari che consentano un adeguamento flessibile e un aggiornamento continuo della normativa (anche attraverso le indicazioni formulate da Osservatori permanenti).

In sintesi, la prospettiva è quella indicata dall'art. 191, par. 3, del Trattato europeo (TFUE), secondo cui occorre tener conto nella politica ambien-

tale «dei dati scientifici e tecnici disponibili; delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione; dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione; dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni». Tutte valutazioni che debbono trovare forme adeguate e sedi competenti nelle quali possono essere svolte.

*Tutti i paesi e tutte le parti interessate, agendo in uno spirito di collaborazione, attueranno questo piano... Siamo determinati a intraprendere le azioni coraggiose e trasformative che sono urgentemente necessarie per portare il mondo su un sentiero di responsabilità e resilienza.*

Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile – Assemblea Generale delle Nazioni Unite 25 settembre 2015 [all'unanimità].

#### LA DIMENSIONE TERRITORIALE DELL'AMBIENTE: LA CORRESPONSABILITÀ DI TUTTI I LIVELLI DI GOVERNO

Le diverse dimensioni degli ambiti territoriali dell'ambiente rendono evidente la necessità del principio di corresponsabilità, per tutti i livelli di governo, nell'affrontare la crisi ecologica (con il conseguente intervento – secondo tempi e modi definiti dal principio di sussidiarietà – delle norme internazionali, delle norme europee e del diritto costituzionale). Si deve, infatti, constatare la possibilità di avere diversità di problemi a seconda che si prendano in considerazione: l'intera biosfera; le aree regionali; i singoli ecosistemi. Si tratta di diverse dimensioni e di diverse qualità di problemi che esigono la definizione di un governo multilivello dei problemi ambientali, con criteri in grado di individuare le rispettive responsabilità in ordine alle scelte strategiche/politiche e allo svolgimento delle funzioni pubbliche dirette a tutelare beni di natura collettiva non inquadrabili nelle categorie tradizionali del sapere giuridico.

Come ha sottolineato Papa Francesco nell'Enciclica 'Laudato si', sul piano globale, è necessario «pensare ad un'etica delle relazioni internazionali», che sani il debito ecologico tra il Nord e il Sud del pianeta e rafforzi la reazione della politica internazionale, prendendo atto della interazione e delle innumerevoli forme di relazione tra i sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli altri nel nostro universo (vedi i paragrafi 51, 54 e 79 dell'Enciclica).

Ne deriva l'assunzione di nuove responsabilità collettive, che deve essere accompagnata da un programma educativo capace di sviluppare una coscienza ambientale che lasci alle spalle la cultura dell'autodistruzione (sul

tema è possibile richiamare l'esperienza della Carta della Terra), con il riconoscimento delle tante iniquità che si possono verificare e della necessità di affermare i principi di giustizia *intra* e intergenerazionale.

La necessità di andare oltre la proclamazione di principi – enfaticamente presenti nelle dichiarazioni formulate a più riprese nelle sedi internazionali – non deve far dimenticare le forti innovazioni che, per affrontare la crisi ambientale, sono emerse nel sistema del diritto internazionale.

Proprio a partire dal diritto dell'ambiente, nell'ambito internazionale, sono state introdotte fonti di produzione che vanno oltre il tradizionale diritto convenzionale (efficace solo sulla base dell'espressa adesione degli Stati), con l'elaborazione di norme internazionali dotate di efficacia *erga omnes*, sul presupposto dell'esistenza di beni comuni dell'umanità (*common heritage of mankind*) e di emergenze che interessano la biosfera e non possono consentire soluzioni unilaterali, che contrastino gli obiettivi definiti dagli scienziati (*common concern of mankind*).

Gli strumenti sono ancora deboli e limitati nella loro efficacia, ma non si deve sottovalutare il potenziale sviluppo delle 'dichiarazioni internazionali' (adottate nell'ambito delle conferenze convocate dalle Nazioni Unite a Stoccolma, nel 1972, a Rio, nel 1992, a Johannesburg, nel 2002 e di nuovo a Rio, nel 2012) e degli accordi internazionali nei quali, come a Parigi (Accordo COP 2015), all'unanimità, si riconoscono le emergenze che esigono una risposta globale (come le minacce dei cambiamenti climatici e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile). Si tratta di fonti di *soft law*, che non trovano meccanismi cogenti di esecuzione, ma che fanno assumere con chiarezza una responsabilità collettiva che – in prospettiva (secondo un processo dinamico tipico delle nuove istanze cui deve rispondere il diritto) – produrrà veri e propri obblighi ineludibili e consentirà di attivare organismi in grado di garantirne il rispetto.

Vengono introdotti, in questo contesto, principi nuovi come il già citato principio di 'equità intergenerazionale', il principio di 'corresponsabilità' e di 'cooperazione', il principio di 'informazione ambientale' con la creazione di *panel* scientifici (attivati nell'ambito delle Nazioni Unite e di convenzioni multilaterali) in grado di definire, con continue ricerche e aggiornamenti, i limiti e gli obiettivi di tutela degli equilibri ambientali nella biosfera.

Nella stessa ottica si deve constatare come le esigenze poste dalla tutela dell'ambiente abbiano fatto emergere un principio fondamentale per il coordinamento tra i diversi livelli di governo. È stata, infatti, per prima la legislazione ambientale ad introdurre il principio di sussidiarietà.

Nell'Atto unico europeo del 1986 venne, infatti, introdotto il principio di sussidiarietà, proprio per l'attuazione della 'politica dell'ambiente'. Solo successivamente la sussidiarietà è divenuta uno dei principi fondamentali del Trattato dell'Unione europea (art. 5, TUE) e che può essere così sin-

tetizzato: quando, nelle questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati, si debbano far intervenire i livelli di governo superiori – statale od europeo. Si tratta di un criterio che, in termini graduali e pratici, consente di attivare – con riferimento a ciascuna crisi ambientale – il livello di governo più adeguato ad individuare ed affrontare i problemi da risolvere, tutelando in modo efficace gli interessi ambientali.

#### PER CONCLUDERE

Le sfide poste dalla questione ambientale impongono al diritto l'individuazione di nuove tecniche normative e l'elaborazione di nuovi principi. Il processo iniziato negli ultimi decenni dello scorso secolo ha già condotto all'introduzione di nuove categorie e nuove impostazioni di metodo segnalate in questa conversazione.

Nel nostro sistema (ma anche in tutti gli altri ambiti e ordinamenti), la prospettiva della futura politica legislativa per la tutela dell'ambiente è strettamente legata alla necessità di costruire processi decisionali in grado di integrare – con procedimenti trasparenti e partecipati – le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni, da perseguire nella prospettiva dello sviluppo sostenibile (secondo il principio dell'art. 11 TFUE).

Ma l'affermazione del principio di integrazione è strettamente legata alla consapevolezza che la tutela dell'ambiente si colloca al livello delle scelte costituzionali (che definiscono i valori in cui si riconoscono le diverse comunità) e che l'attuazione di tali scelte deve essere articolata in una chiara definizione dei principi che debbono guidare le azioni dei singoli e della collettività.

Non si tratta di definire la nozione di ambiente nelle norme costituzionali. L'ambiente è un valore di cui circoscrivere i limiti e di cui perseguire la tutela, attraverso un processo continuo di conoscenza e di bilanciamento con gli altri valori. Si tratta di un valore non definibile *a priori* che – in quanto presupposto di tutti gli altri valori e diritti costituzionali – deve essere continuamente correlato e valutato (e contestualmente, a valle, definito) nell'ambito di tutti i processi decisionali.

Attraverso l'elaborazione dei principi e delle linee guida, da parte dei giuristi, la comunità internazionale e tutte le collettività che ne fanno parte potranno recepire le indicazioni della comunità scientifica e trasformare la consapevolezza della crisi ambientale in assunzione di responsabilità operativa, espressa in norme capaci di orientare le azioni in termini chiari ed efficaci.

## INDICE

<i>Nota del Presidente</i> . . . . .	Pag.	7
--------------------------------------	------	---

## MEMORIE

MAURO MORETTI, <i>Attorno a Pasquale Villari, nel centenario della scomparsa</i> . . . . .	»	11
--	---	----

## LEZIONI E CONFERENZE

MASSIMO MAZZONI, <i>La ‘spaziale’ rivoluzione d’ottobre</i> . . . . .	»	35
ENZO GALLORI, <i>Lo Sputnik e l’inizio della ricerca della vita nel cosmo</i> . . . . .	»	49
GIANFRANCO BETTIN LATTES, <i>Le nuove generazioni e l’Europa</i> . . . . .	»	61
BRUNO CARLI, <i>Il cambiamento climatico</i> . . . . .	»	77
STEFANO GRASSI, <i>Ambiente e diritto</i> . . . . .	»	93
ENRICO SPAGNESI, <i>I diritti della persona dalla Magna Carta al Dei delitti e delle pene</i> . . . . .	»	105
LORENZO TANZINI, <i>Diritti e cittadinanza nel Rinascimento</i> . . . . .	»	131

## PREMI E TESI DI DOTTORATO EDIZIONE 2018

ELEONORA BIANCHI, <i>Tracciando le nostre origini cosmiche: deutera- zione e molecole organiche complesse in protostelle di tipo solare</i> . . . . .	»	145
MIMMA ROSPI, <i>La segretezza del voto, garanzia di libertà o ostacolo alla partecipazione? Una comparazione fra Italia e Stati Uniti</i> . . . . .	»	153
DENNJ SOLERA, <i>I servitori del Sant’Uffizio papale tra disciplina reli- giosa e violenza sociale</i> . . . . .	»	165

ELENA STEFANELLI, <i>Il «Lai des deus amanz»: specimen di edizione critica del Roman de Guiron</i> . . . . .	Pag. 175
--	----------

## SAGGI E STUDI

GABRIELE CAPECCHI, <i>Terapie officinali, habitat specializzati e viridari di agrumi nel Medioevo italiano</i> . . . . .	» 193
RICCARDO FUBINI, <i>Intervista su Mario Fubini a suo figlio Riccardo</i> . . . . .	» 255
GUIDO MOGGI – BEATRICE BIAGIOLI – GIOVANNA CELLAI – LUCIANA FANTONI – PAOLO LUZZI – CHIARA NEPI, <i>Studio di un inedito ‘erbario a impressione’ del XVI secolo conservato presso la Biblioteca Rosselli del Turco di Firenze</i> . . . . .	» 265

## TAVOLE

ATTI . . . . .	» 343
Rendiconto dell’attività accademica 2017-2018 . . . . .	» 345
Cariche della società . . . . .	» 352
Soci scomparsi . . . . .	» 355
Piero Floriani, LINA BOLZONI . . . . .	» 355
Riccardo Fubini, LORENZO TANZINI. . . . .	» 356
Antonio Gay, MARCO DARDI . . . . .	» 358
Giampiero Maracchi, GIOVANNI CIPRIANI . . . . .	» 360
Carlo Alberto Mastrelli, ALBERTO NOCENTINI . . . . .	» 362
Paolo Vanni, DONATELLA LIPPI . . . . .	» 363

FINITO DI STAMPARE  
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE  
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • CALENZANO (FI)  
NEL MESE DI MAGGIO 2019

ISSN 0392-0836

ISBN 978 88 222 6649 1